

ENTE REGIONALE CASTELLI ROMANI
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 1

1. Il Consiglio direttivo è organo collegiale di indirizzo e di controllo che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, improntandole ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 della Costituzione italiana, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

Articolo 2

1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione, mediante idonea comunicazione a mezzo posta elettronica, con avviso sms, telefax, telegramma o lettera raccomandata da parte del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.

2. Nella convocazione del Consiglio dovrà essere esposto l'ordine del giorno.

3. Le convocazioni dovranno essere fatte pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

4. I documenti inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati in consultazione dei Consiglieri presso gli uffici del parco, almeno tre giorni prima della seduta relativa.

5. I Consiglieri che si recano nelle ore d'ufficio per la consultazione dei documenti hanno diritto ad estrarre copia, senza oneri o costi, di documenti che ritengano rilevanti per la discussione, avvalendosi del personale d'ufficio. Resta sotto la loro personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possano riferire.

6. In caso di particolare urgenza, riconosciuta per tale dal Presidente il termine di convocazione è di un giorno; la comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel comma 1, anche telefonicamente o con altro mezzo idoneo.

Articolo 3

1. È facoltà dei singoli consiglieri proporre al Presidente argomenti per la formazione dell'ordine del giorno, che il Presidente prenderà in considerazione compatibilmente con le esigenze dell'attività consiliare e della gestione dell'Ente.

2. Le questioni non comprese nell'ordine del giorno non possono essere trattate a meno che non siano ritenute di particolare urgenza da parte dell'unanimità dei consiglieri presenti.



Articolo 4

1. Il direttore dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed assolve alle funzioni di segretario del Consiglio, con l'eventuale assistenza di un impiegato dell'Ente, anch'esso autorizzato a partecipare all'intera riunione; il direttore è responsabile della redazione dei verbali delle sedute ed esprime parere in merito alla legittimità degli atti assunti dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente ha facoltà di predisporre la partecipazione di esperti delle materie in discussione, per l'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo.

Articolo 5

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, preliminarmente accertata dal Presidente per l'apertura della seduta stessa.
2. Eventuale assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il Vice-Presidente.
4. Le sedute del Consiglio direttivo di norma non sono pubbliche.

Articolo 6

1. Le sedute del Consiglio possono essere introdotte da una breve relazione del Presidente e direttore sulle principali attività svolte dall'Ufficio di interesse del Consiglio e su questioni di particolare importanza da porre all'attenzione dei Consiglieri.
2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine prestabilito, salvo particolari urgenze o esigenze di trattazione con persone estranee al Consiglio. Eventuali modifiche all'ordine degli argomenti vengono discusse all'inizio della seduta; in proposito ogni Consigliere può discutere non più di due minuti e non ha diritto di replica.
3. Introdotto l'argomento dal Presidente, lo stesso concede la parola a chi la richiede, nell'ordine della richiesta. Ogni consigliere ha diritto di interloquire per un tempo ragionevole, non superiore a cinque minuti, nonché replicare per una sola volta dopo che tutti i consiglieri abbiano esposto le loro ragioni per un pari tempo. La replica comprende ed assorbe eventuali dichiarazioni di voto e dichiarazioni inerenti fatti personali. I Consiglieri non possono dare lettura di scritti o di elaborati confezionati; essi potranno essere sintetizzati e/o consegnati affinché siano allegati al verbale.
4. I Consiglieri hanno diritto di far inserire nel verbale, oltre brevi dichiarazioni di voto, anche eventuali dichiarazioni su specifici temi all'ordine del giorno, dettandone il contenuto, quando esso sia di tale lunghezza da non compromettere l'andamento della seduta stessa, a parere del Consiglio.
5. In caso di particolare gravità e rilevanza di un tema, segnalato al Presidente da almeno due consiglieri, il Presidente può proporre un più ampio dibattito, curando la disciplina della seduta, l'ordine e la durata degli interventi, nonché la pertinenza della discussione.



6. È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione. Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente richiamerà informalmente il Consigliere; qualora persista tale atteggiamento il Presidente ripeterà il richiamo, che dovrà essere messo a verbale, con l'ammonizione di privare il Consigliere del diritto di intervento. Nel caso di ulteriore resistenza il Presidente toglierà la parola al Consigliere, vietandogli di proseguire. Nell'ipotesi che anche questa disposizione non venga rispettata il Presidente dichiara chiusa la seduta, con il rinvio degli argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta.

Articolo 7

1. Al termine della discussione o del dibattito si procede alla votazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze qualificate eventualmente previste. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

2. Il voto è di norma palese. In casi particolari o su questioni di particolare delicatezza, il Presidente può disporre il voto segreto curando che sia assicurato l'anonimato.

3. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta, salvo decisione unanime del Consiglio.

4. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

5. Il direttore assiste alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo del quale deve essere fatta menzione nei verbali delle deliberazioni.

Articolo 8

1. I Consiglieri non possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni riguardanti loro liti con l'Ente ed eventuali organismi amministrati o vigilati, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratti di conferire loro incarichi di qualsiasi tipo.

2. Inoltre, i Consiglieri non possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni riguardanti la loro incompatibilità o decadenza.

Articolo 9

1. Il verbale è redatto con le modalità di cui al successivo comma 3 dal direttore o da personale dell'Ufficio ed è sottoscritto da chi presiede la seduta oltre che dal direttore.

2. Il verbale è poi trascritto e presentato per l'approvazione nella seduta successiva, o comunque in una seduta prossima, ragionevolmente vicina alla seduta effettuata.

3. Nel verbale vengono riassunte in modo sintetico le questioni trattate, eventuali dichiarazioni di voto, e gli esiti delle votazioni.

4. I Consiglieri presenti alla seduta precedente possono richiedere che siano inserite nel relativo verbale da approvare, brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, sempre che tali circostanze risultino pacifiche per il resto del Consiglio.



5. Durante le sedute del Consiglio direttivo l'uso di strumenti di registrazione audio e/o audiovisivi deve essere autorizzato di volta in volta all'unanimità dal Consiglio stesso.

6. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini previsti dalle norme regionali in materia.

7. Le delibere sono conservate presso l'Ufficio in apposito registro.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte ai controlli relativi alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1160 del 30 luglio 2001.

Articolo 10

1. Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni temporanee o permanenti, cui attribuire specifiche competenze. La delibera istitutiva ne determina compiti e composizione. Di essa possono far parte anche soggetti esterni al Consiglio.

2. La partecipazione alle Commissioni è gratuita.

Articolo 11

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata tra l'Ente ed altri soggetti pubblici o privati, il Presidente può sottoscrivere accordi di programma o protocolli d'intesa per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

